

Deliberazione 29 marzo 2000

Disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (Deliberazione n. 63/00)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 marzo 2000
- Premesso che:
 - il combinato disposto dell'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede che le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, siano svolte dal gestore della rete nazionale di trasmissione in regime di concessione;
 - l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale siano assunte, con decorrenza dalla data determinata con proprio provvedimento dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da una società per azioni costituita dall'Enel Spa;
 - in attuazione del disposto di cui al precedente alinea, l'Enel Spa, in data 20 agosto 1999, ha provveduto a costituire la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: Gestore) e ad effettuare i conferimenti di beni e di personale necessari per il suo funzionamento;
 - l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determina la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e stabilisce, tra l'altro, che tale corrispettivo deve essere fissato "... considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti dal comma 12" e che deve essere "... tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica";
 - l'Autorità, con delibera 11 maggio 1999, n. 65/99, ha avviato un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/99, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;

- con deliberazione dell’Autorità del 20 ottobre 1999, n. 157/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 269 del 16 novembre 1999 (di seguito deliberazione n. 157/99), sono state adottate disposizioni provvisorie in materia di finanziamento del Gestore;
- il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000 (di seguito decreto del Ministro dell’industria 21 gennaio 2000) prevede che a decorrere dall’1 aprile 2000 la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;
- Visti:
 - la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91);
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
 - il decreto legislativo n. 79/99;
- Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
- Visto il decreto del Ministro dell’industria 21 gennaio 2000;
- Viste:
 - la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 recante la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamiento dell’energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);
 - la deliberazione dell’Autorità n. 157/99;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell’energia elettrica alle imprese distributrici, l’integrazione della deliberazione dell’Autorità n. 13/99, e la definizione dell’ulteriore componente di ricavo concernente l’energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

- Considerato che:
 - ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore. Il Gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge n. 9/91, offerta dai produttori e che, con apposite convenzioni, previa autorizzazione dell'Ministro dell'industria, sentita l'Autorità, sono altresì ceduti al Gestore, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica e i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92;
 - ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 157/99 sono stati richiesti al Gestore i bilanci previsionali dettagliati relativi agli esercizi 1999 e 2000, nonché ogni altra documentazione utile al fine di quantificare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di competenza del Gestore in detti esercizi;
 - in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, il Gestore, con lettere in data 29 ottobre 1999, protocollo AD/P990070 (prot. Autorità n. 12679 del 2 novembre 1999) e, a seguito di ulteriore richiesta degli uffici dell'Autorità con nota in data 19 novembre 1999, prot. AP/M99/1737, in data 26 novembre 1999, protocollo AD/P990102 (prot. Autorità n. 14213 del 30 novembre 1999), ha trasmesso la documentazione richiesta comprensiva del bilancio preconsuntivo per l'esercizio 1999;
 - con nota in data 24 febbraio 2000, prot. AP/M00/291 gli uffici dell'Autorità hanno richiesto ulteriori informazioni di dettaglio circa la natura delle voci economiche e patrimoniali relative alle attività svolte dal Gestore;
 - in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, il Gestore, con lettera in data 15 marzo 2000, protocollo AD/P20000028 (prot. Autorità n. 4027 del 16 marzo 2000) ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;
- Considerato che i costi riconosciuti per le attività relative ai servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sono finanziati attraverso il gettito dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale a carico delle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/99;
- Considerato che i dati contabili disponibili relativi alle attività di competenza del Gestore si riferiscono prevalentemente ad una gestione delle attività stesse da parte dell'Enel Spa e che tali dati non riflettono le modalità di svolgimento delle medesime attività da parte del Gestore;
- Ritenuto che:
 - il criterio di riconoscimento dei costi sostenuti dal Gestore per le attività di propria competenza debba essere coerente con i criteri utilizzati ai fini della determinazione

dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale pagati dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/99;

- sia necessario adottare determinazioni provvisorie per l'anno 2000, a motivo dell'attuale incertezza in ordine alle modalità di svolgimento da parte del Gestore delle attività di propria competenza e delle risorse per queste necessarie, rinviando a successiva determinazione la fissazione del medesimo corrispettivo per gli anni seguenti;
- per la determinazione della quota del corrispettivo da riconoscere al Gestore per le attività di propria competenza nel periodo 1 aprile – 31 dicembre 2000 si possa fare riferimento ai costi evidenziati nel bilancio preconsuntivo per l'esercizio 1999 e nel bilancio previsionale per l'esercizio 2000;
- sia necessario rinviare altresì la determinazione della quota del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale a copertura degli oneri connessi ai compiti previsti all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, successivamente all'adozione del provvedimento del Ministro dell'industria di cui al medesimo articolo e comma;
- ai fini delle successive determinazioni in materia di corrispettivo riconosciuto al Gestore per le attività di propria competenza, sia opportuno prevedere che il Gestore comunichi all'Autorità, entro il 31 ottobre 2000, il bilancio preconsuntivo per l'anno 2000 ed il bilancio previsionale per l'anno 2001;

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa

- 1.1 Al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è riconosciuta, a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento:
 - a) in relazione all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, una quota del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99;
 - b) in relazione all'energia elettrica vettoriata, sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'articolo 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13, una quota del corrispettivo di potenza di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettera e),

della deliberazione stessa, nonché la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.

- 1.2 La quota di cui al precedente comma 1.1, lettera b), viene versata dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 entro trenta giorni dalla riscossione del corrispettivo di potenza di cui all'articolo 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettera e), della deliberazione stessa, nonché dalla riscossione della componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera c), della medesima deliberazione.
- 1.3 Fino al 31 dicembre 2000 le quote di cui al precedente comma 1.1, lettere a) e b) sono rispettivamente pari a 0,50 lire/kWh e 0,20 lire/kW/ora.

Articolo 2

Adempimenti a carico del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa

- 2.1 Entro il 31 ottobre 2000, il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il bilancio preconsuntivo per l'esercizio 2000 ed il bilancio previsionale per l'esercizio 2001, corredato di ogni altra informazione utile alla determinazione per gli anni successivi al 2000 delle quote di cui al precedente articolo 1, comma 1.1, lettere a) e b).

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 157 è revocata.
- 3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore l'1 aprile 2000.

Milano, 29 marzo 2000

Il presidente: P. Ranci